



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
 COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
 www.aulss8.veneto.it

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
 COMPARTO SANITA'**
 Gestione fondi contrattuali e criteri per il riconoscimento dell'indennità di disagio c.d. "quota B"

Il giorno 06.11.2019 alle ore 15.30 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa del Comparto, composte come segue:

PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Giovanni Pavesi	ASSENTE
- Direttore Sanitario	Salvatore Barra	ASSENTE
- Direttore Amministrativo	Tiziano Zenere	
- Direttore Servizi Socio Sanitari	Giampaolo Stopazzolo	ASSENTE
- Direttore Servizio Gestione Risorse Umane	Leopoldo Ciato	
- Direttore Medico Ospedaliero	Romina Cazzaro	ASSENTE
- Direttore Medico Ospedaliero	Maurizio Agnoletto	ASSENTE
- Direttore Direzione Professioni Sanitarie	Giuseppina Capirossi	

PER LA PARTE SINDACALE:

RSU	
Coordinatore	
Coordinatore	
Componenti	_____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL CCNL	
FP CGIL	
CISL FP	_____
UILFPL	(02.12.2019)
FIALS	
FSI	_____
NURSING UP	_____

Tenuto conto dell'informativa resa relativamente alla quota riconosciuta dalla Regione Veneto ad integrazione del Fondo premialità e fasce per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e pari ad € 809.719,00.

Premessa la necessità di individuare dei criteri per la definizione delle posizioni lavorative che presentano particolari criticità e/o richiedono competenze avanzate, o di particolare complessità organizzativa, cui riconoscere per gli esercizi 2019 e seguenti una quota di incentivo (c.d. quota "B") finalizzata a valorizzare il c.d. disagio ed a valere sul Fondo Premialità e Fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21.08.2018 (da ultimo determinato con deliberazione n. 1099 del 17.07.2019). Tenuto altresì conto dei principi definiti con l'accordo integrativo aziendale sottoscritto il 22.11.2017, nonché di quanto stabilito nel successivo accordo integrativo aziendale sottoscritto il 05.06.2019, anche con riferimento all'ammontare delle risorse a ciò destinate e pari ad € 313.364,10 per ciascun esercizio a decorrere dal 2019 e per i seguenti esercizi.

Tenuto conto inoltre dell'informativa resa relativamente alla destinazione della quota del Fondo condizioni di lavoro e incarichi per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario, con conferma che in ragione dell'entità delle risorse (che risultano comunque pari a quanto non destinato ad altri istituti previsti a valere sul fondo stesso) destinate a remunerare le ore di lavoro straordinarie ulteriori rispetto alla chiamata in servizio a causa di assenza improvvisa, non si dà luogo per l'esercizio 2019 alla definizione del budget per ciascuna struttura.

le Parti concordano quanto segue:

Fondo premialità e fasce ex art. 80 CCNL 21.05.2018 (delibera 1099/2019)

Chiamata per assenza improvvisa

In considerazione della proiezione per l'esercizio 2019 del dato relativo alla chiamata in servizio e dell'andamento di gestione dei fondi incrementati con le risorse derivanti dai piani di risparmio della spesa riconosciute dalla Regione Veneto, qualora si evidenziassero incrementi di spesa rispetto a quanto previsto per il medesimo esercizio con l'accordo sottoscritto il 16.09.2019 (€ 450.000,00), le Parti concordano di attivare uno specifico tavolo tecnico per valutare l'opportunità di conferma degli attuali criteri previsti per l'incentivazione della chiamata in servizio, da applicare a decorrere dall'esercizio 2020.

Indennità di disagio c.d. "quota B"

Per l'esercizio 2019 e seguenti le c.d. "quote B" di incentivazione, ad eccezione di quanto riconosciuto a titolo di incentivo per i dipendenti in servizio presso gli sportelli con funzioni di cassa, saranno riconosciute annualmente secondo le modalità di corresponsione della quota A (così come definite negli accordi sindacali sottoscritti il 22.11.2017 ed il 16.09.2019), in un'unica soluzione a consuntivo, fatta salva la capienza del Fondo, e con differenziazione sulla base della categoria di appartenenza/tipologia del rapporto di lavoro.

- A) Al fine di riconoscere il disagio lavorativo ai dipendenti che lavorano presso Servizi che presentano particolari criticità in relazione alle competenze avanzate richieste, e/o criticità di tipo organizzativo e/o ricollegato anche al rischio aggressioni (tenuto conto della Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8 del 08.11.2007 nonché della DGR n. 1035 del 12.07.2019), per l'esercizio 2019 e seguenti, viene attribuita una quota pari ad € 400,00 al personale sanitario appartenente alla cat. D/Ds (€ 1.200 per i referenti di sala operatoria), un quota pari ad € 372,00 al personale tecnico appartenente alla categoria C ed una quota pari ad € 328,00 al personale tecnico appartenente alla categoria B/Bs in servizio prevalente presso:

- UOC Accettazione e Pronto Soccorso Vicenza;
- Servizio Pronto Soccorso Pediatrico Vicenza;

- Servizio Pronto Soccorso Ostetrico Vicenza;
- UOC Accettazione e Pronto Soccorso Noventa;
- UOC Accettazione e Pronto Soccorso Arzignano/Lonigo;
- UOSD Accettazione e Pronto Soccorso Valdagno;
- UOC Centrale Operativa SUEM;
- UOSD Sanità Penitenziaria;
- SPDC 1, 2 e 3;
- UOC SERD;
- Tutela Minori;

- *Sale operatorie con specialità di riferimento provinciale: Neurochirurgia, Cardiochirurgia/Chirurgia vascolare, Chirurgia Generale e Ortopedia (politrauma);
- *Referenti di Sala Operatoria;

La medesima quota* verrà riconosciuta al personale in servizio nei reparti di degenza sulla base di una graduatoria elaborata in relazione al maggior numero di inserimenti di nuovo personale verificatesi nell'esercizio di riferimento, in rapporto al personale in servizio.

*Le quote saranno riconosciute dal quarto anno di anzianità presso il Servizio.

Gli incentivi per il disagio di cui al presente punto non sono cumulabili.

- B) Con riferimento all'incentivo per i dipendenti in servizio presso gli sportelli con **funzioni di cassa**, si sostituisce quanto definito all'art. 8, comma 3 dell'accordo sottoscritto il 16.09.2019 con quanto segue: A decorrere dal 01.01.2019, per i dipendenti in servizio presso gli sportelli con funzioni di cassa viene riconosciuta mensilmente (12 mensilità) a titolo di indennità di disagio una quota definita come segue:
- dipendenti che operano presso i punti cassa o CUP/cassa con utilizzo esclusivo di moneta elettronica: € 10,00;
 - dipendenti che operano presso i punti cassa o CUP/cassa del presidio ospedaliero "Hub": € 50,00;
 - dipendenti che operano presso i punti cassa o CUP/cassa diversi dai precedenti: € 40,00;
 - referenti di cassa: € 100,00;
 - referenti di cassa con utilizzo esclusivo di moneta elettronica: € 50,00;
 - sostituto cassiere (secondo quanto previsto nel Regolamento aziendale di cassa approvato con deliberazione n. 90 del 16.01.2019): viene riconosciuta una quota aggiuntiva pari ad € 15,00/mese. L'incentivo non spetta in caso di assenza per l'intero mese.
- C) Una quota complessiva pari ad € 8.500,00 viene destinata al riconoscimento di un incentivo per il disagio ai Collaboratori professionali Tecnici sanitari di laboratorio biomedico in servizio presso il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale che effettuano turni di pronta disponibilità in Aziende diverse dall'ULSS 8, nell'ambito del DIMT.

Gli incentivi previsti alle precedenti lett. A), B), C), a decorrere dall'esercizio 2020 potranno essere proporzionalmente ridotti qualora la capienza del fondo non consentisse il mantenimento delle attuali quote.

Flessibilità lavorativa/incentivazione progetti di riorganizzazione

Tenuto conto di quanto previsto con accordo sottoscritto in via definitiva il 16.09.2019, le parti concordano di incrementare – di ulteriori € 30.000,00 e per le finalità ivi indicate - l'importo previsto, per un totale di € 80.000,00 annui, con i seguenti criteri applicativi:

- per spostamenti definitivi di personale superiori ai 20 Km – tenuto comunque conto del luogo di residenza - attuati in ragione di riorganizzazioni aziendali dei servizi per effetto della L.R. 19 25.10.2016, riconoscimento per due annualità di € 1.500,00/annui/tempo pieno, con

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled number '3' on the right.

- riproporzionamento in caso di assegnazione parziale. Tale incentivo verrà corrisposto annualmente, in sede di riconoscimento del saldo della produttività, e su attestazione del Responsabile – al personale in servizio nell'anno di riferimento;
- per spostamenti temporanei superiori ai 15 km, sulla base della programmazione dei turni e con timbrature presso la sede di destinazione, collegati ad esigenze aziendali di flessibilità lavorativa su più sedi, riconoscimento di € 15,00/accesso per un massimo di € 150,00/mese. Tale incentivo verrà riconosciuto per situazioni lavorative che si verificheranno a decorrere dalla data di definitiva sottoscrizione del presente accordo integrativo;
 - riconoscimento di un incentivo di € 200,00 *una tantum* per personale di categoria D e DS ed € 150,00 *una tantum* personale di categoria C e BS in caso di riorganizzazione aziendale che comporti accorpamenti di servizi multidisciplinari.

Tali incentivi, a decorrere dall'esercizio 2020, potranno essere proporzionalmente ridotti qualora la capienza del fondo non consentisse il mantenimento delle attuali quote.

Fasce retributive

In considerazione dell'andamento del turn over del personale, si destina una ulteriore quota pari ad € 262.966,00 al riconoscimento di fasce retributive con decorrenza 01.01.2019, per un totale di € 562.966,00 (comprehensive di € 300.000,00 già stanziati con l'accordo sottoscritto il 16.09.2019).

oooooooooooooooooooo

L'Amministrazione, considerato l'esito della sperimentazione avviata già da tempo, su richiesta della Parte Sindacale, nelle ex Azienda ULSS n. 5 ed ex Azienda ULSS n. 6 relativamente all'applicazione del turno di servizio di 12 ore e di 6 ore per 4, conferma tale tipologia di turni con possibilità di applicazione degli stessi nei soli Servizi dove sia presente il parere favorevole dei 2/3 del personale, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di valutare la sostenibilità in merito agli impatti sull'organizzazione e sugli effetti nei confronti dei lavoratori e dei pazienti. Il livello del consenso verrà verificato con cadenza biennale dal coordinatore e trasmesso alla Direzione delle Professioni Sanitarie ed al Servizio Risorse Umane.



6/11/19

UIL FPL in merito all'ultimo capoverso dell'ac
preintesa firmata in data odierna, mantiene
la propria posizione contraria all'applicazione dell'ora-
zo di lavoro di 12 ore, pertanto non concorda con
quanto in esso riportato

Guido Pagn

